



Elezioni Comunali 12 giugno 2022

**Guida sintetica alla presentazione delle candidature
alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale**

Autore : Ufficio Elettorale

Revisioni

Versione	Data	Modifiche
1.0	12/4/2022	Creazione del documento

¶. Premessa

Le seguenti linee guida rappresentano un riepilogo degli aspetti più rilevanti del procedimento elettorale preparatorio delle operazioni di presentazione delle candidature per le elezioni amministrative che si terranno nella giornata di domenica 12 giugno 2022 dalle ore 07:00 alle ore 23:00, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il giorno domenica 26 giugno 2022 dalle ore 07:00 alle ore 23:00.

Si precisa sin d'ora che il presente vademecum non potrà intendersi in alcun modo sostitutivo delle istruzioni ministeriali pubblicate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, Ed. marzo 2022, consultabili al link

<https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-elezioni-amministrative-ed-marzo-2022>, e di seguito denominate “Istruzioni ministeriali”,

le quali rivestono carattere di ufficialità. Ai fini della consultazione delle medesime, per quanto concerne il Comune di Cuneo, occorre far riferimento alla disciplina dettata per i Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

I modelli da utilizzare per la presentazione delle candidature devono essere quelli ministeriali. Non saranno ammessi modelli con riferimenti ad altri comuni.

¶. Elenco dei documenti necessari

1) Lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale e candidatura alla carica di Sindaco

*La lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale dovrà comprendere un numero di candidati **non inferiore a 21 e non superiore a 32**¹, trattandosi di Comune capoluogo di provincia con meno di 100.000 abitanti².*

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

A seguito delle modifiche introdotte con la legge 23 novembre 2012, nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore a un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo³.

Per tutti i singoli candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale compresi nella lista devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. Laddove sussistano candidati alla carica di Consigliere Comunale aventi cittadinanza appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, occorre altresì specificare lo Stato membro in cui sono cittadini.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto di presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale. Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

¹ Art. 73, comma 1, D. lgsl. n. 267/2000 e art. 37, comma 1, del D.lgsl. 267/2000
Vedasi tabella nr. 2 pag. 34 – Istruzioni ministeriali

² La popolazione del Comune di Cuneo determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale effettuato nel 2011 è pari a 55.013 (cinquantacinquemilatredici).

³ Vedasi Tabella nr. 3 pagg. 35-36-37 – Istruzioni ministeriali.

2) Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta⁴ su appositi modelli riportanti il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, con i seguenti requisiti:

a) Numero dei presentatori

*La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati al Consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 25 marzo 1993, n. 81, da un minimo di **200** a un massimo di **400** elettori sottoscrittori⁵.*

La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, il luogo, la provincia e la data di nascita di ciascuno dei candidati; nonché il nome, il cognome, il luogo, la provincia e la data di nascita, gli estremi del documento di identificazione di ognuno dei sottoscrittori.

La raccolta delle firme può essere effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali (presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure se gli stessi sono uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura.

I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione viene ad essere redatto apposito verbale che, unitamente agli altri, deve essere allegato alla lista dei candidati⁶.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 nr. 53, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2021 nr. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 nr. 108⁷.

*Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al **180° (centottantesimo) giorno** precedente il termine fissato per la presentazione delle*

⁴ Vedasi allegati 2) pag. 127 ss e allegato 3) pag. 137 ss. – Istruzioni ministeriali

⁵ Vedasi Tabella nr. 4 pag. 40 – Istruzioni ministeriali

⁶ Art. 28, comma 2 e Art. 32, comma 3, D.P.R. 16 maggio 1960

⁷ Art. 14 legge 21 marzo 1993 nr. 53.

*candidature*⁸. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445⁹.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Si evidenzia che il Consiglio di Stato ha stabilito che chi è candidato in una lista per il Consiglio Comunale non può agire anche da sottoscrittore della medesima¹⁰.

b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di Sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale

Tale dichiarazione ha efficacia solo laddove sia convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

c) Indicazione dei delegati di lista incaricati

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di nr. 2 (due) delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale¹¹, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco¹².

Al momento della raccolta delle firme, si raccomanda l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR) e della normativa vigente in materia di cd. privacy, al fine di assicurare il rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati personali, i quali implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

3) Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista dei candidati siano iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui si svolgono le elezioni

I certificati di iscrizione dei sottoscrittori attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Cuneo vengono ad essere rilasciati dall'Ufficio Elettorale del Comune di Cuneo ubicato in Via Roma nr. 37, piano 1 con i seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00

- il martedì orario continuato dalle ore 08:30 alle ore 16:30

I certificati potranno essere anche prodotti in forma cumulativa.

⁸ Art. 14, comma 3, Legge 21 marzo 1990, nr. 53 s.m.i.

⁹ Vedasi pagg. 45 e ss – Istruzioni ministeriali

¹⁰ Cfr. Consiglio di Stato – Sez. II – Sentenza 17 settembre 2021 nr. 6350.

¹¹ Art. 32, comma 7 numero 4), D.P.R. 16 maggio 1960 nr. 570.

¹² Art. 72, commi 2 e 7, D. lgsl. 267/2000 s.m.i.

Al fine di agevolare l'estrazione dei medesimi, si consiglia la consegna all'Ufficio Elettorale della fotocopia degli atti (principale e separati) su cui sono riportate le firme dei sottoscrittori.

Ai sensi dell'art. 38-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021 nr. 77¹³, convertito, con modificazioni dalla legge nr. 108/2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal Segretario o dal Presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;*
- o da loro delegati.*

La richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuato da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del Segretario o del Presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente. Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, i certificati richiesti devono essere rilasciati nel termine di 24 (ventiquattro) ore dalla domanda.

¹³ Art. 38 bis, comma 3 e comma 4, decreto-legge 31 maggio 2021, nr. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021 nr. 108: «Comma 3 – Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

Comma 4 – Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. [...]

Comma 5 – I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

Comma 6 – La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, nr. 53»

I certificati elettorali rilasciati dal Comune tramite PEC, ai sensi dell'art. 38-bis comma 4, costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono trasmessi.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;*
- con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati da uno dei soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni previste dall'articolo 14 della legge nr. 53/1990.*

4) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e a Consigliere Comunale

*Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato Sindaco e Consigliere comunale. Tale dichiarazione deve contenere **inderogabilmente** la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 446/2000, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge (articoli 10 e 12 del D. lgs. nr. 235/2012)¹⁴.*

¹⁴ «Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, oltre all'accettazione della candidatura e all'insussistenza della condizione di incandidabilità, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve:

- essere firmata dal candidato e*
- essere autenticata da uno dei soggetti e secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1993 nr. 53.*

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità può essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 12 Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Nessuno può accettare la candidatura a Consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno¹⁵.

Colui che è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato consigliere in altri Comuni¹⁶.

Per quanto concerne la candidatura a Sindaco, invece, è previsto che nessuno possa essere candidato alla carica di Sindaco in più di un Comune¹⁷.

Si sottolinea che, a norma dell'art. 87-bis del T.U. 16 maggio 1960, nr. 570, e successive modificazioni, chiunque, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5) Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsarne i risultati, l'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per quanto concerne il rilascio di tali certificati, su carta o in formato digitale, valgono le modalità e le garanzie già richiamate per il rilascio di analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

6) Ulteriore documentazione richiesta per le candidature a consigliere comunale dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

Il d. lgsl. 12 aprile 1996 nr. 197 ha recepito la Direttiva comunitaria nr. 94/80/CE che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

¹⁵ Art. 28, comma 7 e art. 32, comma 6 del T.U. 570/1960

Art. 56, comma 1, primo periodo, D. lgsl. 267/2000

«Comma 1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due provincie o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgono nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale»

¹⁶ Art. 56, comma 1, secondo periodo, D. lgsl. 267/2000

¹⁷ Art. 56, comma 2, D. lgsl. 267/2000

«Comma 2. Nessuno può essere candidato alla carica di Sindaco o di presidente della provincia in più di un Comune ovvero di una provincia».

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di Sindaco e Vice – Sindaco, devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

La presentazione dell'attestato, rilasciato dallo Stato membro di origine del cittadino UE che si candida in Italia, non costituisce, tuttavia, un adempimento inderogabile.

Invero, nella giurisprudenza più recente, il Consiglio di Stato ha affermato che l'art. 5 del d. lgs. 12 aprile 1997 nr. 196 è suscettibile della seguente interpretazione:

- l'attestato può essere validamente sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine. La firma di tale autodichiarazione dovrà essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 53/1990;

- l'attestato medesimo potrà essere richiesto dalla Commissione Elettorale Circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze che impongano una verifica del contenuto dell'autodichiarazione. Quest'ultima rimane da sola sufficiente a considerare adempiuto l'obbligo previsto dalla legge¹⁸.

Inoltre, ove non siano stati ancora iscritti nella lista elettorale aggiunta del Comune di residenza, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione)¹⁹.

7) Dichiarazione autenticata dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di Sindaco

Si veda il paragrafo 1.3.4 delle istruzioni ministeriali.

¹⁸ Cfr. Consiglio di Stato – Sez. II – 15 settembre 202, nr. 6311; Consiglio di Stato – Sez. II- 17 settembre 2021, nr. 6357.

¹⁹ Art. 3, comma 1, d. lgs. 12 aprile 1996 nr. 197.

8) Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico

Le candidature e le liste che siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che si siano costituiti gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei Comizi elettorali, devono allegare la dichiarazione - sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del medesimo partito o gruppo politico.

9) Contrassegno di lista

La candidatura alla carica di Sindaco dovrà essere affiancata dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la Commissione Elettorale Circondariale non ricusi il contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. È poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

È vietato altresì l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa²⁰; deve considerarsi anche vietato l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società (anche calcistiche), senza che venga depositata autorizzazione all'uso da parte dell'azienda e/o società stessa.

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengano, anche in parte, tali elementi, parole, sigle o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e della legge 20 giugno 1952 nr. 645.

²⁰ Art. 33 T.U. 570/1960

*Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in **triplice esemplare**²¹, potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.*

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte da un cerchio del diametro di:

- **10 cm** (per la riproduzione sul manifesto della lista dei candidati);*
- **3 cm** (per la riproduzione sulla scheda di votazione).*

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Oltre al deposito in forma cartacea, l'art. 38 bis comma 2, lettera a) e b) del decreto legge nr. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, nr. 108, ha previsto altresì la facoltà che il contrassegno sia presentato in formato digitale. In tal caso, il partito o gruppo politico potrà presentarlo a mano su supporto fisico, ad esempio, CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore. Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete Internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa dei manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine:

- delle espressioni letterali che si trovano sul contrassegno;*
- delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo;*
- delle tonalità di colore.*

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

²¹ Art. 38 bis, comma 2, lettera a) e b) del decreto legge nr. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, nr. 108.

10) Programma amministrativo

Il programma amministrativo va presentato congiuntamente alla lista dei candidati al Consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di Sindaco ai fini dell'affissione all'albo pretorio del Comune²².

11) Bilancio preventivo di spesa

*Nei Comuni con popolazione **superiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti**, insieme alle liste e alle candidature, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune²³.*

²² Art. 71, comma 2 e art. 73, comma 2, del D. lgs. nr. 267/2000

²³ Art. 30, comma 2, legge nr. 81/1993. Si precisa che il comma 2 dell'articolo richiamato precisa che «*Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste*»

A tal riguardo, si precisa che l'art. 13 della Legge nr. 96 del 2012 ha introdotto dei limiti di spesa per lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni comunali:

«[comma 1 e comma 2 Omissis]

Comma 3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Comma 4. Nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Comma 5. Nei medesimi Comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, esclude le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.»

ADEMPIMENTI ULTERIORI

Senza pretese di esaustività, si rappresentano ulteriori adempimenti connessi alla presentazione delle candidature. Ai fini di un corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, si raccomanda un preciso e approfondito esame della normativa richiamata.

a) Mandatario elettorale

*In virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della Legge 6 luglio 2012 nr. 96 e dell'art. 7, comma 3, della Legge 10 dicembre 1993 nr. 515, i candidati Sindaco o Consiglieri comunali, **con esclusione di coloro che spendono meno di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) avvalendosi di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni**, possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.*

Il candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere comunale deve dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello di Torino, il nominativo del mandatario designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario e nessun mandatario può assumere l'incarico per più di un candidato²⁴.

b) Rendicontazione candidati Sindaco e consiglieri comunali

Si evidenzia l'obbligo in capo a ciascun candidato, SIA ELETTO CHE NON ELETTO, di redigere il rendiconto relativo alle spese sostenute per la propria campagna elettorale al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. Ciascun candidato Sindaco o Consigliere comunale è responsabile della propria rendicontazione, anche in caso di mancata elezione. Il relativo obbligo grava anche nel caso in cui non siano state sostenute spese durante la campagna elettorale (RENDICONTAZIONE NEGATIVA), sia nel caso in cui sia state sostenute spese (RENDICONTAZIONE POSITIVA). L'obbligo di rendicontazione in oggetto deve essere assolto entro TRE MESI dalla proclamazione. Ai sensi dell'art. 15, comma 5, legge 10 dicembre 1993 nr. 515, il mancato deposito della rendicontazione presso il Collegio regionale di garanzia elettorale comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/ottantaquattro) a € 103.291,38 (centotremiladucentoventuno/trentotto).

²⁴ Art. 7, comma 3, Legge 10 dicembre 1993 nr. 515

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in oggetto, l'Ufficio Elettorale del Comune di Cuneo conferirà le dovute informazioni ai singoli delegati in sede di presentazione delle candidature. In ogni caso, l'Ufficio Elettorale del Comune di Cuneo fornirà le dovute delucidazioni ai seguenti contatti:

- Tel. 0171/444335-444329-444301
- servizioelettorale@comune.cuneo.it

c) Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato sul sito Internet del Comune

L'articolo 1, comma 14, legge 9 gennaio 2019 nr. 3 – come sostituito dall'articolo 38-bis, comma 7, lett. a) del decreto –legge nr. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge nr. 108/2021 – ha imposto, in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative (escluse quelle relative ai Comuni fino a 15.000 abitanti), l'obbligo, in capo ai partiti e movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito Internet, per ciascun candidato:

- *il curriculum vitae;*
- *il relativo certificato rilasciato dal casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del Testo Unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, nr. 313.*

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14^ogiorno antecedente la data delle elezioni. Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, nr. 313, riferito a ciascun candidato a consigliere o sindaco. Nei suddetti casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali o loro delegati, con atto firmato, per il quale non è necessaria l'autentica di firma. Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura. Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.

Si ricorda che l'omessa pubblicazione dei documenti in questione sui siti Internet dei partiti/movimenti/liste, pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli

candidati da parte delle Commissioni elettorali circondariali, determina, ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019 nr. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000,00 (dodicimila/00) € 120.000,00 (centoventimila/00), irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012 nr. 96.

*Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, primo periodo, legge 9 gennaio 2019 nr. 3, il Comune di Cuneo, entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata «Elezioni Trasparenti» del sito Internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di Sindaco), già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista. **Al fine di consentire la pubblicazione anche sul sito Internet del Comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al Comune stesso.***

NOTE FORMALI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

A) GENERALITÀ DEI CANDIDATI

I dati anagrafici dei candidati Sindaco e Consiglieri Comunali (cognome e nome – data e luogo di nascita) devono essere corretti e uguali su tutta la modulistica, nonché conformi ai dati anagrafici emergenti dai rispettivi certificati elettorali;

Se un individuo è conosciuto con un nome diverso dai suoi dati anagrafici, occorrerà utilizzare la formula: “detto...” che dovrà essere riportata sul modello di raccolta firme (atto principale e separati) e sull’accettazione della candidatura;

Le donne possono riportare anche il cognome del coniuge. In questo caso, occorre che sui moduli di raccolta firme (atto principale e separati) ed accettazione della candidatura, si riportino le medesime generalità;

La provincia di nascita deve essere sempre indicata.

Se un individuo è nato all’estero, occorre indicare anche lo Stato di nascita.

B) DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO

La descrizione del contrassegno deve essere coincidente su tutti i modelli e sulle dichiarazioni di accettazione di candidatura.

C) MODULI

Tutta la modulistica utilizzata nella presentazione delle candidature deve essere compilata correttamente.

In conformità all’orientamento giurisprudenziale prevalente del Consiglio di Stato, la raccolta delle firme dei presentatori può essere effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfino tutti i requisiti formali (presenza del contrassegno e lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici). In caso contrario, ossia laddove i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste siano privi degli elementi essenziali, occorre che i medesimi siano uniti da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura, quali ad esempio timbro o firma del pubblico ufficiale autenticante²⁵.

D) AUTENTICAZIONI

Si raccomanda l’osservanza scrupolosa delle prescrizioni dettate dall’art. 14 legge 21 marzo 1990 nr. 53, sia per quanto concerne la legittimazione attiva ad eseguire le suddette sia in merito alle tempistiche dettate (in ottemperanza alla quale le

²⁵ Consiglio di Stato – Sez. V – Sentenza 6 maggio 2014 nr. 2335

sottoscrizioni e le autenticazioni sono nulle nel caso in cui siano antecedenti a 180 - centottanta- giorni il termine fissato per la presentazione delle candidature).